

STATUTO

MIKAEL - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GIBA CA VIA PRINCIPE DI
PIEMONTE 74

Numero REA: CA - 274349

Codice fiscale: 03476050921

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-03-2013 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "A) all'atto n. 14.174	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE -- SEDE -- DURATA	
	Articolo 1	
	(Costituzione e denominazione)	
	E' costituita con sede nel Comune di Giba la Società coopera-	
	tiva denominata " Mikael - Società cooperativa sociale ".	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dallo statuto e nei	
	regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice	
	civile e delle leggi speciali sulla cooperazione e, in quanto	
	compatibili, le norme sulle O.N.L.U.S. e le norme sulle socie-	
	tà a responsabilità limitata.	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	Articolo 2	
	(Durata)	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050	
	(duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione	
	dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissen-	
	zienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO -- OGGETTO	
	Articolo 3	
	(Scopo mutualistico)	

La Cooperativa, conformemente alla legge 8 novembre 1991 n.

381, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'in-

teresse generale della comunità alla promozione umana e al-

l'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo

spirito mutualistico e solidaristico mediante lo svolgimento

di attività diverse, agricole, industriali, commerciali e di

servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone

svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/1991.

La cooperativa persegue l'integrazione sociale nella vita at-

tiva di persone che vivono in condizioni di emarginazione, do-

vute a difficoltà di adattamento o di inserimento sociale, con

particolare riferimento a tossicodipendenti, ex detenuti e

soggetti ammessi alle misure alternative alla detenzione, di-

sabili, alcolisti, minori disadattati, sofferenti mentali. La

Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movi-

mento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Que-

sti principi sono: la mutualità, la solidarietà, la demo-

craticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità ri-

spetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il ter-

ritorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni

pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interes-

si dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle

comunità, si propone di cooperare attivamente, con altri enti

cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del

	Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.	
	La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali me-	
	diante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in	
	special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con fi-	
	nalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - gra-	
	zie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione re-	
	sponsabile dell'impresa.	
	La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità e della solidarietà, senza fini di	
	speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere	
	tramite la gestione in forma associata continuità di occu-	
	pazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, socia-	
	li e professionali per i soci lavoratori mediante l'esercizio	
	delle attività indicate nell'oggetto sociale.	
	La cooperativa intende perseguire un orientamento imprendito-	
	riale teso al coordinamento e all'integrazione con altre coo-	
	perative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e	
	dei consorzi territoriali.	
	La Cooperativa è anche un luogo, un'occasione e una fase di	
	integrazione terapeutica per il pieno recupero dei soggetti	
	svantaggiati e a tale fine opererà in collaborazione con le	
	strutture del servizio sanitario Nazionale e con tutte le al-	
	tre strutture, sia sociali sia sanitarie, pubbliche e private	
	che vorranno interessarsi a tale integrazione.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi	

	anche di soggetti diversi dai soci.	
	A norma della legislazione vigente in materia di socio lavo-	
	ratore e successive modificazioni, il socio di cooperativa	
	stabilisce con la propria adesione o successivamente all'in-	
	staurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di	
	lavoro, in conformità alle diverse forme, consentite dalla le-	
	gislazione vigente, previste nell'apposito regolamento.	
	Articolo 4	
	(oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'articolo pre-	
	cedente del presente statuto, il suo orientamento alla so-	
	lidarietà sociale, nonché i requisiti e gli interessi dei soci	
	come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto,	
	diretto e mediante appalti e convenzioni con enti pubblici e	
	con soggetti privati in genere, ai sensi dell'art. 1 lettera	
	B) della legge 381/91 lo svolgimento di attività diverse, a-	
	gricole, industriali, commerciali e di servizi finalizzate al-	
	l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui al-	
	l'art. 4 della legge 381/91, ed in particolare: la Cooperativa	
	perseguendo finalità mutualistiche senza scopo di lucro, me-	
	diante l'organizzazione del lavoro dei soci si propone di o-	
	perare nell'ambito dei servizi attraverso convenzioni e/o ap-	
	palti con enti pubblici e privati con specifico indirizzo ver-	
	so:	
	- la messa in atto di un moderno supporto amministrativo e bu-	

	rocratico ad uffici pubblici e privati;	
	- la formazione di gruppi di lavoro qualificati per sopperire	
	a situazioni di emergenza nei settori tecnici, amministrativi,	
	presso enti pubblici come ospedali, amministrazioni regionali,	
	provinciali, comunali, uffici catastali ed erariali, uffici di	
	igiene pubblica etc;	
	- l'assistenza contabile, amministrativa, fiscale, tributaria,	
	previdenziale e l'elaborazione computerizzata dei dati azien-	
	dali;	
	- la programmazione e realizzazione di studi e indagini di	
	mercato;	
	- l'organizzazione di campagne pubblicitarie commissionate da	
	enti pubblici e privati e l'acquisizione e la gestione di spa-	
	zi pubblicitari;	
	- l'allestimento di laboratori stampa tipografico, serigrafico,	
	eliografico e di stampa digitale, atti alla fornitura di	
	materiale stampato cartaceo e/o di altre forme materiali, per	
	uso interno o per sopperire alla richiesta di soggetti pubblici	
	o privati, o per fornitura su gare d'appalto.	
	- l'erogazione di servizi inerenti alla catalogazione, rileva-	
	mento e notificazioni di dati e documenti legati alla riscos-	
	sione di tributi comunali e la consegna a domicilio di bollet-	
	te e corrispondenza epistolare;	
	- la realizzazione di progetti tecnici in ambito industriale,	
	agricolo, zootecnico, ambientale, artigianale, agri turistico,	

	commerciale etc.	
	- la consulenza nei settori sopradetti;	
	- l'attività di censimento e di elaborazione statistica di da-	
	ti di interesse pubblico e privato;	
	- la pulizia e la manutenzione di locali pubblici e privati e	
	la valorizzazione e gestione delle aree ad essi circostanti	
	(giardini, parcheggi, aiuole);	
	- la salvaguardia del patrimonio culturale, librario, storico,	
	ambientale, paesaggistico;	
	- la catalogazione e l'archiviazione di testi, elaborati, pub-	
	blicazioni scientifiche, produzioni cinematografiche, etc.;	
	- la fruizione a vantaggio dei soci degli incentivi sulla va-	
	lorizzazione del centro storico per acquisire immobili da ri-	
	strutturare;	
	- la gestione di attività ricettive legate ai regolamenti co-	
	munali e provinciali in materia di paese albergo;	
	- l'organizzazione di manifestazioni a sfondo culturale e tu-	
	ristico;	
	- la messa in opera e gestione di impianti ricettivi turistici	
	e/o agrituristici (campeggi, maneggi, aree attrezzate, parchi	
	suburbani);	
	- la promozione di attività sportive e ricreative attraverso	
	anche la gestione di impianti sportivi polivalenti;	
	- l'attivazione e la gestione, anche per conto di altri enti	
	di progetti di Servizio Civile Nazionale;	

8 di 43

9 di 43

[illegible]

nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

TITOLO III

SOCI

Articolo 5

(Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo, alle decisioni concernenti le scelte strategiche, alla realizzazione di processi produttivi e all'erogazione di servizi all'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività

[illegible]

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art.2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali ovvero in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e 2476, comma 2, del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria specia-

	le può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risar-	
	cimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il re-	
	cesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al	
	rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. del	
	presente statuto:	
	l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	il mancato adeguamento agli standard produttivi;	
	la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti	
	di partecipazione predisposti dalla Cooperativa. verificatasi	
	una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale	
	categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo an-	
	che prima del termine fissato al momento della sua ammissione	
	per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spet-	
	tano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale ca-	
	tegoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del	
	predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo	
	che deve verificare la sussistenza dei requisiti professionali	
	richiesti per essere ammesso quale socio ordinario, compati-	
	bilmente con la sussistenza di opportunità di lavoro inerenti	
	alla qualifica del socio e alle modalità di svolgimento delle	
	prestazioni.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	

interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Articolo 7

(Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto;

per il socio prestatore: i requisiti tecnico professionali posseduti, attuale condizione professionale e l'indicazione dell'attività che intende svolgere all'interno della cooperativa;

l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice ci-	
	vile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a	
	quanto previsto nei precedenti punti b), c), e d) relativi al-	
	le persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere	
	le seguenti informazioni:	
	la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la	
	sede legale;	
	la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la do-	
	manda;	
	la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico	
	e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'in-	
	teressato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro	
	dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la de-	
	liberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca-	
	denza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci.	
	L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella	

	nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	Articolo 8	
	(obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo	
	statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'organo amministrativo:	
	del capitale sottoscritto;	
	della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso del-	
	le spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in	
	sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo am-	
	ministrativo;	
	della quota amministrativa di sostegno alle spese di gestione	
	della società, da erogarsi secondo le scadenze stabilite dal-	
	l'organo amministrativo.	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del domici-	
	lio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comu-	
	nicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla coope-	
	rativa.	

Articolo 9

(Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se

il socio è persona fisica;

per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquida-

zione se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 10

(Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-

cio:

che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento

degli scopi sociali.;

il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso

per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la

Cooperativa stessa;

che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Co-

operativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata

alla Società. L'organo amministrativo deve esaminarla, entro

60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo ammini-

strativo deve darne immediata comunicazione al socio, che po-

trà avvalersi dei rimedi di legge in materia.

	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento del-	
	la domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo, tuttavia, l'organo ammini-	
	strativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere	
	l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	Articolo 11	
	(Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo,	
	oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del so-	
	cio:	
	che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione;	
	che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che i-	
	neriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali;	
	che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà	
	dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine	

	non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	nell'esecuzione del rapporto di lavoro ponga in essere compor-	
	tamenti oppure commetta gravi mancanze e/o inadempimenti tali	
	da determinare la risoluzione del rapporto di lavoro per moti-	
	vi disciplinari ovvero per giusta causa o giustificato motivo;	
	che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo,	
	non adempia entro 15 giorni, al versamento delle quote sotto-	
	scritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsia-	
	si titolo;	
	che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo am-	
	ministrativo.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.	
	Articolo 12	
	(Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	Articolo 13	
	(Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusi-	
	vamente delle quote interamente liberate, eventualmente riva-	

lutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, che è espressamente definito non rimborsabile. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 14

(Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rap-

presentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Articolo 15

(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivan-

	te dal rimborso delle quote, o dal pagamento della prestazione	
	mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante	
	da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarci-	
	mento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori	
	dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile. Il socio	
	che cessa di far parte della società risponde verso questa,	
	per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal	
	giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Articolo 16	
	(Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 3 1.0 1.92, n. 59.	
	Articolo 17	
	(Conferimento e titoli dei soci sovventori)	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quo-	
	te nominative trasferibili del valore di euro 250,00 (due-	

centocinquanta).

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari all'importo indicato nella delibera di emissione, come disciplinato dalla lettera f) dell'art. 19.

Articolo 18

(Alienazione dei titoli dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire i titoli deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 19

(Deliberazione di emissione)

L'emissione di quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con delibera dell'assemblea dei soci, che deve stabilire:

l'importo complessivo dell'emissione;

l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo am-

	ministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sul-	
	le quote emesse;	
	il termine minimo di durata del conferimento;	
	i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli e-	
	ventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che	
	il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura	
	superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci	
	ordinari;	
	i diritti patrimoniali in caso di recesso;	
	A tutti i detentori dei titoli di sovvenzione, ivi compresi i	
	destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei confe-	
	rimenti, secondo criteri fissati dall'assemblea dei soci al	
	momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero mas-	
	simo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba proce-	
	dere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite,	
	queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i	

conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. L'Assemblea dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo 20

(Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea dei soci in sede di emissione dei titoli a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 21

(Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale ciascuna non inferiore né superiore ai limiti fissati dalla legge.

La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;

dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;

b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art.23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Articolo 22

(vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni

mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Articolo 23

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea dei soci che approva il bilancio delibera sulla

destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;

c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.1992 n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea dei soci può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 24

(Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di

esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di
ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività
mutualistica.

L'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio,
delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere at-
tribuito mediante una o più delle seguenti forme:

erogazione diretta;

aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;

emissione di titoli di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere ef-
fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-
tualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso
secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Articolo 25

(Organi)

Sono organi della Società:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico se
rispettivamente nominati;

c) il Collegio dei sindaci, se nominato;

d) l'Organo di controllo contabile, se nominato.

Articolo 26

(Assemblea)

L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza

dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argo-

menti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresen-

tano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sotto-

pongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b) la delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci

sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al

precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i confe-

rimenti;

c) la nomina dell'Organo amministrativo, provvedendo all'e-

ventuale nomina del presidente e del vice presidente; il com-

pito è di norma attribuito all'Organo amministrativo, tuttavia

quando sarà ritenuto opportuno l'assemblea potrà esercitare

tale diritto alternativamente allo stesso organo amministrati-

vo;

d) la nomina volontaria, o nei casi previsti dall'articolo

2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del

revisore;

e) la determinazione della misura dei compensi da corrisponde-

re agli Amministratori ed ai Sindaci;

f) l'approvazione dei regolamenti elaborati dall'Organo ammi-

nistrativo;

g) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-

stanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

h) le modifiche dell'Atto Costitutivo;

i) la delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci o dell'organo di controllo;

j) la delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Art. 27

(Convocazione delle Assemblee)

Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie, l'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea quante volte lo riterrà utile alla gestione sociale.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso, da affiggere almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza in modo visibile nei locali della sede sociale con raccolta delle firme di presa visione o con invio nel domicilio risultante dal libro soci nello stesso termine di 8 (otto) giorni, a ciascun socio mediante lettera raccomandata A.R. ovvero rac-

comandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, tutti gli amministratori, i sindaci effettivi e/o organo di controllo contabile, se nominati.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno.

L'Assemblea potrà essere convocata su iniziativa di tanti soci che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) del capitale sociale.

Art. 28

(Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 29

(votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della
alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea,
legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza
relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Articolo 30

(voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano i-
scritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che
non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte,
delle somme a debito dovute a qualsiasi titolo e degli adempi-
menti da porre in essere.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia
l'ammontare della sua partecipazione, i soci persone giuridi-
che potranno avere un massimo di 5 voti in relazione all'am-
montare della quota posseduta, in base ai parametri stabiliti
da apposito regolamento o come deliberato in sede di accogli-
mento della domanda di ammissione.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secon-
do comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire per-
sonalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-
presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro so-
cio avente diritto al voto, appartenente alla medesima catego-
ria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Ammini-

stratore, sindaco, o dipendente come disposto nell'art. 2372

del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più un socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nel-

l'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo gra-

do o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-

presa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-

sentante in bianco.

Articolo 31

(Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal pre-

sidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice

presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona de-

signata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei

presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-

datto da un notaio.

spetta al presidente dell'assemblea constatarne la regolare

costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei

presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed

accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 32

(Amministrazione)

La società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dall'assemblea al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

Qualora l'Assemblea provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

L'organo amministrativo può essere nominato anche a tempo indeterminato, sino a dimissioni e/o revoca anche senza motivazioni ed è sempre rieleggibile. Qualora all'atto della nomina venga apposto un termine, l'organo scade alla data nella quale l'assemblea approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il vice presidente, salvo che gli stessi non siano eletti direttamente dall'assemblea all'atto della nomina dei consiglieri di amministrazione.

Articolo 33

(Compiti degli Amministratori)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dei soci dalla legge o dal presente Statuto.

Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 60 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Articolo 34

(Convocazioni e deliberazioni)

L'organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e,

nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Ammini-
stratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un
giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi
intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

In caso di parità, qualora il consiglio di amministrazione sia
composto da un numero pari di componenti, prevale il voto e-
spresso dal presidente del consiglio di amministrazione.

Articolo 35

(Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,
gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art.
2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli ri-
masti in carica devono ricorrere all'Assemblea dei soci per la
sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o
di tutti gli Amministratori, il ricorso all'Assemblea deve es-
sere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il
quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria am-
ministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale,
l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è te-
nuto a fare ricorso all'Assemblea dei soci e rimane in carica
fino alla sua sostituzione.

Articolo 36		
(Compensi agli Amministratori)		
Spetta all'Assemblea dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.		
Articolo 37 (Rappresentanza)		
L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo amministrativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.		
Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati per le liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.		
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente. L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vi-		

	genti al riguardo.	
	Articolo 38	
	(Collegio sindacale e revisore contabile)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea dei soci.	
	Devono essere nominati dall'Assemblea dei soci due sindaci supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea dei soci.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il ministero della Giustizia.	
	La società, se lo ritiene opportuno, qualora non sussista l'obbligo della nomina del collegio sindacale, può nominare con delibera dell'Assemblea dei soci un revisore contabile o una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il ministero della Giustizia, per l'affidamento del con-	

trollo contabile. La modalità di nomina, la durata dell'incarico e l'erogazione del compenso sono regolati dai precedenti commi. L'Assemblea dei soci può prevedere oltre al controllo contabile, ulteriori competenze specificamente indicate all'atto dell'attribuzione dell'incarico.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 39

(Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 40

(Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.23, lett. c);

- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 41

(Regolamenti)

	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Articolo 42	
	(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Articolo 43	
	(Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 25 19 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le	

43 di 43